Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 aprile 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 288.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione e di culto, denominata « Famiglia dell'Ave Maria », con sede in Pavia . . . Pag. 1354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 289.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, della Società delle Vergini di Gesù e Maria . . . . Pag. 1354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 290.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in Genova-Sampierdarena. Pag. 1354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 291.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. V. M. di Loreto, nel comune di Cassano Jonio (Cosenza) . . . . Pag. 1354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 292.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, della Congregazione delle Suore di Carità della Santa Croce . . . . Pag. 1354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani . . . . Pag. 1354

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Ricostituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati. Pag. 1355

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 3-c/60 presentato dalla Società Telefonica Tirrena (TETI), concernente l'inclusione della rete telefonica urbana di Ospedaletti nella rete telefonica urbana di San Remo, la sostituzione della centrale di Ospedaletti con una centrale Siemens di 400 numeri, l'ampliamento di 800 numeri nella centrale Siemens F di San Remo, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario . . . . . . Pag. 1356

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 3-d/15/II presentato dalla Società Telefonica Tirrena (TETI), limitatamente alle nuove reti telefoniche urbane di Voltaggio ed Isola del Cantone nonchè l'applicazione alla utenza interessata dei conseguenti regimi tariffari . . . . . . Pag. 1356

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 598 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Montescaglioso (Matera) . . . . Pag. 1357

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo « Valle del Reno », con sede in Sasso Marconi, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 1357

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1960.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Sesto Fiorentino in località piazzale Leonardo da Vinci, della RAI-Radiotelevisione italiana, e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento. Pag. 1357

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 1358

Ministero dei lavori pubblici: Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Marzabotto (Chieti) . . . . Pag. 1358

Ministero dell'industria e del commercio: Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi . Pag. 1358

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Divieto di caccia e uccellagione . Pag. 1358

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Esito di ricorso . Pag. 1358
Nomina del commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa di produzione e lavoro «Progresso», con sede in Lanciano (Chieti) . . . . Pag. 1358
Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Giuseppe Di Vittorio », con sede in Torremaggiore (Foggia) Pag. 1359

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione Pag. 1359

Ministero del tesoro:
Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa . . . . . . Pag. 1359
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1359

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno . Pag. 1360

Ministero del tesoro: Concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca. Pag. 1363

Ufficio medico provinciale di Siena: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena Pag. 1368

Ufficio veterinario provinciale di Caltanissetta: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Caltanissetta . Pag. 1368

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 288.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione e di culto, denominata « Famiglia dell'Ave Maria », con sede in Pavia.

N. 288. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione e di culto, denominata « Famiglia dell'Ave Maria », con sede in Pavia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 149. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 289.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, della Società delle Vergini di Gesù e Maria.

N. 289. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, della Società delle Vergini di Gesù e Maria.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 153. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 290.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in Genova-Sampierdarena.

N. 290. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 20 ottobre 1958, integrato con due dichiarazioni del 30 maggio e 6 novembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in Genova-Sampierdarena.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 291.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. V. M. di Loreto, nel comune di Cassano Jonio (Cosenza).

N. 291. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cassano Jonio in data 15 agosto 1957, integrato con due dichiarazioni del 2 maggio e 4 settembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia della B. V. M. di Loreto, nel comune di Cassano Jonio (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 154. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1960, n. 292.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, della Congregazione delle Suore di Carità della Santa Croce.

N. 292. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 5, della Congregazione delle Suore di Carità della Santa Croce.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 155. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1960.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 1956, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Considerato che a seguito del decesso del prof. Giulio Calamani, membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui trattasi designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si rende necessario procedere alla integrazione dell'organo anzidetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Fernando Cionni è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del prof. Giulio Calamani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1960

GRONCHI

ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1960
Registro n. 4 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 23. — BARONE

(2049)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Ricostituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 3 della stessa legge che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Visto il proprio decreto ministeriale 7 ottobre 1957, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della predetta Commissione centrale;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione stessa, in seguito alla scadenza del biennio di durata in carica;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti all'Amministrazione in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della importanza numerica delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto della rappresentanza di categoria prevista dall'art. 3 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, fra le rispettive organizzazioni;

Viste le designazioni pervenute all'Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, è composta come segue:

Santi on. Fernando, Ridi Silvano, Guglielmino Emilio, Ziccardi Angelo, Cuzzaniti on. Roberto, Marcone Idolo, Bertona Bruno, Vanni Raffaele, membri effettivi, e Ansanelli Vincenzo, Cerri Carlo, De Finis Francesco, Broglia Bruno, De Giorgio Albino, Zino rag. Ugo, Mainardi Giuseppe, Ravenna Ruggero, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Toscani avv. Rosario, Milano dott. Mario, Misserville dott. Giuseppe, Aliotta gr. uff. Vincenzo, membri effettivi, e Sepe Quarta ing. Giovanni, Nalin avv. Ettore, Gamalero rag. Pietro, Lo Vecchio Musti dottor Manlio, membri supplenti, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Ciabattini avv. Raffaele, membro effettivo e Tabarelli avv. Mario, membro supplente, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Parlagreco prof. Attilio, membro effettivo e Taddeini dott. Gualtiero, membro supplente, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Gasparri Ulderico, membro effettivo e Moretti prof. Luciano, membro supplente, in rappresentanza degli artigiani;

Altarelli dott. Angelo, direttore generale dell'Occupazione e dell'addestramento professionale, membro effettivo e Buccafurri dott. Giulio, membro supplente; Purpura dott. Rosario, direttore generale dei Rapporti di lavoro, membro effettivo e Campanella dott. Domenico, membro supplente; Carapezza dott. Giovanni, direttore generale della Previdenza ed assistenza sociale, membro effettivo e Sciacca dott. Orazio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nuzzaci dott. Umberto, membro effettivo e Terlizzi dott. Paolo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gazzera dott. Enzo, membro effettivo e Sciamanna dott. Osvaldo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gallo dott. Giuseppe, membro effettivo e Pizzolorusso dott. Emanuele, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Cesareo Santoro dott. Carlo, membro effettivo e Campopiano dott. Renato, membro supplente, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Alle sedute della Commissione centrale o dei Comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4, della legge stessa, parteciperà:

Sacchetto prof. Aleardo, membro effettivo e Giorgi dott. Norberto, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora si trattino materie interessanti le regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperanno:

Merendino dott. Francesco, membro effettivo e Zaso dott. Salvatore, membro supplente, in rappresentanza della Regione siciliana;

Del Rio dott. Romualdo, membro effettivo e Stagno dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna;

Agostini dott. Guido, membro effettivo e Mayer dott. Walter, membro supplente, in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige;

Nicco p.i. Giulio, membro effettivo e Marcoz dottor Oreste, membro supplente, in rappresentanza della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Le funzioni di segretario e di vice segretario della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati sono disimpegnate, rispettivamente, dal dott. Tavernini Ugo, direttore di sezione, e dal dott. Ricci Mario, 1° segretario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1960
Registro n. 4 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 53. — BARONE

(2051)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 3-c/60 presentato dalla Società Telefonica Tirrena (TETI), concernente l'inclusione della rete telefonica urbana di Ospedaletti nella rete telefonica urbana di San Remo, la sostituzione della centrale di Ospedaletti con una centrale Siemens di 400 numeri, l'ampliamento di 800 numeri nella centrale Siemens F di San Remo, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Tirrena in data 27 novembre 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 3-c/60 relativo alla inclusione della rete urbana di Ospedaletti nella rete urbana di San Remo, alla sostituzione della centrale di Ospedaletti con una centrale Siemens F di 400 numeri, all'ampliamento di 800 numeri nella centrale Siemens F di San Remo, nonchè all'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 742, del 2 marzo 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'inclusione della rete urbana di Ospedaletti nella rete urbana di San Remo, la sostituzione della centrale di Ospedaletti con una centrale Siemens F di 400 numeri, l'ampliamento di 800 numeri nella centrale Siemens F di San Remo, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3-c/60 presentato dalla Società Telefonica Tirrena, concernente l'inclusione della rete urbana di Ospedaletti nella rete urbana di San Remo, la sostituzione della centrale di Ospedaletti con una centrale Siemens di 400 numeri, l'ampliamento di 800 numeri nella centrale Siemens F di San Remo, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Roma, addì 12 marzo 1960

Il Ministro: SPATARO

(2058)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 3-d/15/II presentato dalla Società Telefonica Tirrena (TETI), limitatamente alle nuove reti telefoniche urbane di Voltaggio ed Isola del Cantone nonchè l'applicazione alla utenza interessata dei conseguenti regimi tariffari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Tirrena in data 6 agosto 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 3-*d*/15/II relativo alla sistemazione del settore telefonico di Busalla mediante la suddivisione del predetto settore nelle reti urbane di nuova costituzione: Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone e Voltaggio nonchè all'applicazione alla utenza interessata dei conseguenti regimi tariffari;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 742, del 2 marzo 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la sistemazione del settore telefonico di Busalla mediante la suddivisione del predetto settore nelle reti urbane di nuova costituzione: Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone e Voltaggio nonchè l'applicazione alla utenza interessata dei conseguenti regimi tariffari;

Ritenuto che per le reti urbane di Casella e di Crocefieschi e per tutte le altre reti urbane che saranno proposte in base all'art. 22 delle convenzioni occorre che il provvedimento esaurientemente giustificato mediante una precisa dimostrazione in cifre, tenuto conto delle variazioni tariffarie conseguenti al nuovo assetto;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3-*d*/15/II presentato dalla Società Telefonica Tirrena, limitatamente alle nuove reti urbane di Voltaggio ed Isola del Cantone nonchè l'applicazione alla utenza interessata dei conseguenti regimi tariffari.

Roma, addì 12 marzo 1960

Il Ministro: SPATARO

(2057)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1960.

Approvazione del piano tecnico n. 598 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.), concernente l'istituzione della rete telefonica urbana nel comune di Montescaglioso (Matera).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 13 novembre 1959, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 598, relativo alla istituzione della rete urbana nel comune di Montescaglioso (Matera);

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 742, del 2 marzo 1960;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana nel comune di Montescaglioso (Matera);

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 598 presentato dalla Società Esercizi Telefonici, concernente l'istituzione della rete urbana nel comune di Montescaglioso (Matera).

Roma, addì 12 marzo 1960

Il Ministro: SPATARO

(2056)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo « Valle del Reno », con sede in Sasso Marconi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Tribunale di Bologna, in data 2 gennaio 1953, con il quale il dott. Vito Ghelfi fu nominato liquidatore della Cooperativa di consumo « Valle del Reno », con sede in Sasso Marconi;

Vista l'istanza del predetto liquidatore, in data 11 dicembre 1959, con la quale si chiede la sostituzione della procedura della liquidazione ordinaria con quella della liquidazione coatta amministrativa, non avendo l'ente suddetto attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Riconosciuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di consumo « Valle del Reno » di Sasso Marconi, costituita con atto 28 giugno 1945 del notaio Mario Serra, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Vito Ghelfi è nominato commissario liquidatore, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2050)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1960.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Sesto Fiorentino in località piazzale Leonardo da Vinci, della RAI-Radiotelevisione italiana, e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 6 febbraio 1960, con la quale la RAI-Radiotelevisione italiana chiede che ven-

gano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Sesto Fiorentino, in località piazzale Leonardo da Vinci, e che, inoltre, vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detti impianti;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerato il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi;

Considerata, altresì, l'assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Sesto Fiorentino in località piazzale Leonardo da Vinci, della RAI-Radiotelevisione italiana, sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione dell'area indicata in rosso nelle allegate planimetrie e la imposizione della necessaria servitù di elettrodotto, come indicato con tratteggio nelle suddette planimetrie.

3. Le espropriazioni e le imposizioni di servitù, di cui si è detto, nonchè le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 350 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni da quella data stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1960

Il Ministro: SPATARO

(2055)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. cav. di gr. croce, cavaliere del lavoro Stramignoni Adriano, Console generale onorario di San Marino a Roma, con giurisdizione sulle provincie di Grosseto, Roma, L'Aquila, Rieti, Frosinone, Viterbo, Terni e Latina.

(2082)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Marzabotto (Chieti)

Con decreto ministeriale 26 marzo 1960, n. 1072, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Marzabotto, approvato con decreto ministeriale 15 novembre 1951 e prorogato con i decreti ministeriali 29 novembre 1955 e 22 marzo 1957, è ulteriormente prorogato fino al 15 novembre 1961.

(1932)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento dei marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 309-MI, da parte della Società « Italora », già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, piazza Castello n. 11.

(2083)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Torino, della estensione di ettari 22 circa, compresa nel comune di Villanova Canavese, delimitata dai sottoindicati confini:

a *sud*: torrente Stura di Lanzo;
a *nord, est* ed *ovest*: strade vicinali.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, della estensione di ettari 100 circa, compresa nel comune di Brissago Valtravaglia, delimitata dai sottoindicati confini:

a *nord*: vallone che unisce la strada Bedero-Roggiano a quella provinciale Luino-Varese;
ad *est*: strada provinciale Luino-Varese;
a *sud*: strada comunale che dalla provinciale porta a Roggiano;
ad *ovest*: strada carreggiabile Bedero-Roggiano.

(2031)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1960, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 284, è stato respinto il ricorso straodinario al Capo dello Stato, proposto in data 7 giugno 1958 dall'ing. Luigi Di Marco, ispettore superiore del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, avverso il decreto ministeriale 28 giugno 1956, in quanto alcuni dei motivi di gravame (ritardata promozione alla qualifica di ispettore capo provinciale, mancato riconoscimento della anzianità per servizio prestato nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione del personale civile dell'aeronautica e vizio di grave disparità di trattamento) sono inammissibili e perchè giuridicamente inconsistenti gli altri motivi.

(2077)

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa di produzione e lavoro « Progresso », con sede in Lanciano (Chieti).

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1960, l'avv. Luigi De Giorgio, residente a Lanciano, largo Tappia n. 7, è nominato, ai sensi di legge, commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Progresso », con sede in Lanciano (Chieti), costituita in data 21 novembre 1948, con atto repertorio n. 1297 del notaio dott. Tommaso Pace, e sciolta con decreto ministeriale 29 luglio 1958.

(2052)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Giuseppe Di Vittorio », con sede in Torremaggiore (Foggia).

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1960, l'avv. De Pasquale Michele, domiciliato in Torremaggiore, via Costituente n. 63, è nominato, ai sensi di legge, commissario liquidatore della Società cooperativa « Giuseppe Di Vittorio », con sede in Torremaggiore (Foggia), in sostituzione dell'avvocato Pasquale Matteo Piccinino, dimissionario.

(2053)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Primo Batani, nato a Bagno di Romagna l'11 aprile 1924, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna l'8 aprile 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(2068)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 412 — Data: 23 gennaio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Trombetta Felice — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 4 — Capitale L. 120.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 28 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: De Lisi Pasquale fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 9 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° aprile 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(2065)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi dell'11 aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,605	—	620,60	620,605	620,60	620,62	620,60
$ Can.	645,63	643,50	644 —	643,65	—	643,81	643,75	644 —	643,87	643,50
Fr. Sv.	143,10	143,09	143,09	143,0925	—	143,07	143,085	143,08	143,06	143,10
Kr. D.	90,11	90,12	90,12	90,12	—	90,11	90,115	90,10	90,11	90,10
Kr. N.	87,16	87,15	87,15	87,1425	—	87,13	87,14	87,10	87,11	87,10
Kr. Sv.	120,08	120,12	120,09	120,125	—	120,10	120,11	120,05	120,10	120,10
Fol.	164,57	164,58	164,57	164,60	—	164,59	164,58	164,55	164,59	164,60
Fr. B.	12,45	12,45	12,457	12,4534	—	12,45	12,453	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,52	126,52	126,53	126,555	—	126,54	126,545	126,50	126,54	126,54
Lst.	1744,75	1744 —	1744,35	1744,35	—	1743,90	1744,15	1744 —	1743,80	1744,10
Dm. occ.	148,82	148,82	148,835	148,83	—	148,83	148,82	148,85	148,83	148,82
Scell. Austr.	23,85	23,85	23,85	23,8525	—	23,85	23,85	23,87	23,85	23,82

Media dei titoli dell'11 aprile 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	75,10
Id. 3,50 % 1902	72,60
Id. 5 % 1935	104,075
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,65
Id. 5 % 1936	100,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	643,70
1 Franco svizzero	143,089
1 Corona danese	90,117
1 Corona norvegese	87,141
1 Corona svedese	120,117
1 Fiorino olandese	164,59
1 Franco belga	12,453
1 Franco nuovo (N.F.)	126,55
1 Lira sterlina	1744,25
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	23,851

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trentanove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno sono attualmente disponibili trentanove posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1933, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentanove posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dei suddetti trentanove posti tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie. I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti saranno conferiti agli altri candidati risultanti idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica, ovvero della laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze, o della laurea in scienze politiche, con esclusione di altri titoli di studio;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) dei profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invaldi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

o) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera A) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati che desiderano concorrere anche ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, sostenendo, allo scopo, la prova scritta e orale della lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento di cui alla lettera F) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esigere lo stato di famiglia su carta da bollo da L .100.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del-

l'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiegato messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375,

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso l'Amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 7 un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 5.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro;
8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);
9) legislazione speciale amministrativa;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesca) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco e dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

I candidati che aspirino a concorrere ai tre posti riservati, di cui all'art. 1 del precedente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 11.

Con successivo decreto verrà fissata la data e la sede degli esami.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione ne sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di terza classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 15.

Il Prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: Bisori

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1960
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 95

(1792)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, concernente la proroga delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca per gli uffici di questo Ministero aventi sede in quella Regione, è indetto un concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

A) diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un Istituto tecnico o corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono, altresì, prendere parte al predetto concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti del diploma di laurea in economia e commercio rilasciato da una Università degli studi della Repubblica, compresa l'Università degli studi « Luigi Bocconi » di Milano, o del corrispondente diploma di laurea in scienze economiche e commerciali rilasciato dai cessati Istituti superiori di studi commerciali, ovvero del diploma di laurea in scienze economiche e marittime rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, gli appartenenti alle carriere esecutive, purchè essi rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 26 oppure ai 28 per i candidati provvisti di diploma di laurea.

Gli indicati limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio stesso nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

6) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In caso di cumulo dei benefici di cui ai precedenti punti il limite massimo non può superare i 40 anni di età;

7) a 45 anni, rimanendo, però, assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-1943 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B*) annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire della stessa elevazione di cui al presente punto 7) gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B)* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dai cennati limiti massimi di età di 26 e 28 anni nei riguardi degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati reimpiegati, contemporaneamente, come civili;

C) cittadinanza italiana;

D) buona condotta;

E) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, e redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato n. 2), dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie regionali dello Stato o alle Ragionerie provinciali dello Stato entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Le Ragionerie regionali dello Stato e le Ragionerie provinciali dello Stato, dopo avere riconosciuto la regolarità delle domande, apporranno su di esse il timbro a protocollo con l'indicazione del giorno nel quale furono presentate e le trasmetteranno subito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 26 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovranno risultare altresì:

il domicilio;

il recapito al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che l'aspirante, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi destinazione nella Regione Trentino-Alto Adige.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la stessa qualifica o corrispondente soppresso grado undicesimo del medesimo ruolo senza conseguirvi l'idoneità.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro per il tesoro.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina ai posti messi a concorso con il presente decreto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000, del 1 agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6, dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M., del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferie e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato, modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale, dal 16 gennaio 1935 o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a quello Stato o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i

fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, ovvero gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana o dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, ovvero gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 100;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi nel grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero coloro che siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche, mediante attestazioni rilasciate su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta legale, rilasciato dalla competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di cui alla precedente lettera *r*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, n. 4, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

v) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola o Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

x) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio e non reimpiegati dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, dell'autorità militare competente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, lettera *A*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto i 18 anni e non superato i limiti massimi stabiliti nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti stessi. I documenti di cui ai suddetti punti 3) e 4) dovranno contenere, altresì, la dichiarazione che i relativi requisiti erano posseduti dall'interessato anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilita col precedente art. 4;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio ed è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

7) uno dei seguenti documenti militari:

per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

a) copia o estratto dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, per gli ufficiali;

b) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, per i sottufficiali o militari di truppa.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti, i quali, in ogni caso, dovranno essere rilasciati dalla autorità militare competente:

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito od Aeronautica);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo;

per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri);

b) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri;

b) certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione, su carta semplice, da rilasciarsi a firma del candidato, concernente i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici. A tale dichiarazione, la cui presentazione è, comunque, obbligatoria, anche se negativa, dovranno essere allegati i documenti comprovanti la prestazione dei predetti servizi.

I documenti di cui ai precedenti punti 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova o appartenenti ai ruoli aggiunti dovranno produrre i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 7, contenente l'indicazione delle qualifiche o dei giudizi complessivi relativi all'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico;

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 9.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera, i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 10.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a questo o ad altri Ministeri ovvero ad altri Enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso di questi, dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso, però, gli interessati dovranno indicare l'autorità che ha rilasciato i documenti e quella che li ha tuttora in deposito.

Gli stessi profughi hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti nel presente decreto, a condizione che siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale vertente sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Le prove scritte e quella orale si svolgeranno a Roma nei locali che saranno a suo tempo indicati.

Con successivo provvedimento sarà fissato il diario delle prove scritte. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di dette prove. Dello stesso diario sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministero del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione del cennato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, ovvero di lire 200, se l'autenticazione è fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento secondo la composizione prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ove occorra, sarà aggregato un membro per l'esame della lingua tedesca a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella parte 1ª, titolo I, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè l'indennità integrativa speciale lorda mensile stabilita dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso di cui al presente decreto, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso medesimo provenienti dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1960
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 176

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. — *Prove scritte*

Parte prima:
nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte seconda:
principi di economia politica e di scienze delle finanze.

Parte terza:
1) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Parte quarta:
1) una prova scritta di traduzione dal tedesco in italiano o dall'italiano in tedesco senza l'uso del vocabolario.

2. — *Prova orale*

1. Le materie delle prove scritte;
2. Nozioni di diritto costituzionale;
3. Nozioni generali sui servizi dei Ministeri delle finanze e del tesoro, al centro e alla periferia;
4. Nozioni elementari di statistica;
5. Lettura e traduzione dal tedesco in italiano o dall'italiano in tedesco e conversazione in lingua tedesca.

Roma, addì 10 dicembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollo da L. 200 al:

Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.

All'uopo fa presente di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di . . . . conseguito presso l'Istituto di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . (4).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nella Regione Trentino-Alto Adige.

. . . . . . addì 1960

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (5).

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilito dall'art. 2 del bando, indicare se:
provvisto di diploma di laurea;
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;
mutilato o invalido di guerra alto-atesino;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
colpito da leggi razziali;
ex dipendente dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404;
assistente universitario;
dipendente civile di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1472)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il proprio decreto in data 14 gennaio 1960, n. 129, con il quale furono proclamati i vincitori delle condotte mediche vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1957;

Vista la dichiarazione di rinuncia del dott. Pietro Valenti alla condotta di Celle sul Rigo;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1960, n. 28, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso sopra indicato e tenute presenti le preferenze dichiarate e le rinuncie pervenute dai candidati che seguono nella graduatoria medesima il dott. Pietro Valenti, e cioè i dottori Roberto D'Alessio e Luigi Susanna;

Visto il combinato disposto degli articoli 55 e 23 del regolamento sui concorsi ai posti di sanitario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, e la circolare numero 100.1.884 datata 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Prospero Papani, nato il 26 luglio 1927, è proclamato vincitore della condotta di Celle sul Rigo nel comune di San Casciano dei Bagni.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e del comune di San Casciano dei Bagni.

Siena, addì 4 aprile 1960

Il medico provinciale capo: VEZZOSO

(2075)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Caltanissetta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 577 del 28 febbraio 1960, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia al 30 novembre 1953 del comune di Delia;

Visto il precedente decreto n 581 del 29 febbraio 1960, con il quale il dott. Di Martino Andrea, veniva dichiarato vincitore del concorso di cui sopra;

Considerato che il dott. Di Martino Andrea ha accettato, come da segnalazione del sindaco n. 2185 del 30 marzo 1960, la nomina a veterinario condotto del comune di Sommatino, con decorrenza 1° marzo 1960;

Ritenuto che il dott. Di Martino Andrea, avendo accettato la condotta del comune di Sommatino, ha implicitamente rinunciato a quella di Delia e pertanto si deve procedere alla assegnazione della sede al secondo risultato in graduatoria dott. Amico Giuseppe;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che disciplina i concorsi a posti di sanitario condotto presso i Comuni e le Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Amico Giuseppe è designato a ricoprire la condotta veterinaria del comune di Delia.

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio ed in quello del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 30 marzo 1960

Il veterinario provinciale: SALANDI

(2010)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.